

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 88

A.S. n. 2756: "Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (Approvato dalla Camera dei deputati)

**Corpo nazionale dei vigili del fuoco, legge delega,
pubblico impiego**

Marzo 2004

INDICE

Articolo 1 (Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego)	pag. 1
Articolo 2 (Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	pag. 1
Articolo 3 (Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)	pag. 5
Articolo 4 (Disposizione transitoria)	pag. 6
Articolo 5 (Norma di interpretazione autentica)	pag. 6
Articolo 6 (Copertura finanziaria)	pag. 6

Articolo 1

(Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego)

La norma dispone che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia incluso tra il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001, ad eccezione del personale volontario dello stesso Corpo e del personale volontario di leva.

Tenuto conto del successivo articolo 2, cui si fa rinvio per le osservazioni, la norma non presenta aspetti rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo in esame delega il Governo ad adottare, nell'arco temporale di un anno, decreti legislativi per disciplinare il nuovo rapporto di impiego di cui all'articolo 1 e il relativo trattamento economico.

I principi e i criteri che il Governo dovrà adottare per l'emanazione dei suddetti decreti legislativi sono i seguenti:

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico", con due procedimenti distinti: uno per il personale dirigenziale e l'altro per il restante personale. Alla disciplina dei procedimenti negoziali sono demandati, tra l'altro, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari e, per il personale non dirigenziale, il trattamento economico di lavoro straordinario;

b) rideterminazione dell'ordinamento del personale tramite l'introduzione di nuovi istituti che rafforzino la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, e con la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, con la possibilità di creare aree di vicedirigenza senza determinare oneri aggiuntivi. Questo riassetto potrà comportare, oltre la revisione delle funzioni, anche la variazione della consistenza delle dotazioni organiche e sistemi di avanzamento di carriera;

c) riordino del personale delle qualifiche dirigenziali, di cui alla lettera precedente, prevedendo:

1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale interno dei VV.FF. con i prescritti requisiti e l'abolizione dell'articolo 41 del D.P.R. n. 1077 del 1970 relativo alle valutazioni di anzianità;

2) l'individuazione degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali;

3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione ai criteri indicati;

4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, nel limite del 5% della dotazione organica, per particolari esigenze di servizio in posizione di disponibilità con la possibilità da parte dell'amministrazione di provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali per le posizioni non coperte;

5) la possibilità di emanare regolamenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo secondo la legge n. 400 del 1988;

6) espressa indicazione delle norme abrogate.

Il comma 2 disciplina le procedure di emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 prevedendo, fra l'altro, che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Il comma 3 prevede che, entro i successivi dodici mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 1, possono essere emanati decreti legislativi di correzione ed integrazione sempre nei limiti di cui al comma 1.

La clausola di copertura contenuta nell'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame dispone, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 sopra illustrato, lo stanziamento di 15,075 milioni di euro per il 2004, di 12,524 milioni di euro per il 2005 e di 12,147 milioni di euro a decorrere dal 2006.

La RT chiarisce che l'importo sopra indicato costituisce il limite massimo di spesa conseguente all'adozione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge in esame e che, solo in sede di redazione della RT relativa agli schemi dei decreti legislativi, potrà essere indicata in maniera puntuale l'utilizzazione delle risorse stanziare.

Dal punto di vista della quantificazione degli oneri, dunque, la RT non riporta stime di dettaglio, salvo quella concernente l'istituto del collocamento a disposizione, il che impedisce di effettuare una verifica della adeguatezza del citato tetto di spesa rispetto alle finalità perseguite.

Come accennato, l'unica quantificazione che la RT ritiene attualmente possibile riguarda l'attuazione del criterio di cui al comma 1, lett. c), punto 4, concernente l'istituto del collocamento a disposizione del 5 per cento del personale dirigente.

A tal proposito la RT assume come parametro finanziario l'ammontare del trattamento economico e degli oneri a carico dello Stato di 9 unità dirigenziali di

cui 1 dirigente generale (5 per cento della dotazione di 20 dirigenti generali) e 8 dirigenti (5 per cento della dotazione di 147 dirigenti).

Dalle tabelle allegate alla RT si evince che il costo per il dirigente generale ammonta a 131.606 euro annui, mentre quello per ognuno degli 8 dirigenti ammonta a 79.587 euro annui per un totale di 636.696 euro l'anno che sommati al costo di un dirigente generale danno un totale di 768.302 euro per anno.

Tale quantificazione appare corretta, anche se occorre segnalare, in proposito, che la dotazione organica del Corpo è stata incrementata, da ultimo, con l'articolo 3, comma 153, della legge finanziaria 2004, per cui occorrerebbe ottenere conferma della attualità della quantificazione effettuata dalla RT allo scopo di rendere verificabile la congruità dell'onere indicato.

Come già riferito, fra i principi e i criteri di delega sono contenute però ulteriori disposizioni onerose per le quali non è stata fornita una apposita RT.

In proposito, il Governo ha già confermato in sede di discussione presso la Camera dei deputati¹ che l'attuazione della delega dovrà avvenire nell'ambito delle risorse disponibili e, quindi, dello stanziamento complessivo disposto dal successivo articolo 6 e ciò anche per la prevista istituzione di aree di vicedirigenza.

Da tale punto di vista, come già segnalato da questo Servizio,² sulla base della prassi consolidata nell'esame di provvedimenti di delega con conseguenze finanziarie, occorre verificare la coerenza del tetto di spesa previsto alla luce dei singoli principi e criteri direttivi della delega stessa soprattutto sotto il profilo della flessibilità.

A questo riguardo perplessità suscita, ad esempio, il caso del criterio di cui alla lettera b), nr. 2 del comma 1 (revisione, soppressione e istituzione di nuovi ruoli), in relazione al quale occorrerebbe comunque ottenere informazioni in ordine alla platea degli interessati ed i criteri e gli elementi atti a determinare

¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino giunte e commissioni parlamentari*, 4 febbraio 2004 pag 107

² Cfr. Elementi di documentazione n.10 del 2002, "Osservazioni sugli aspetti di copertura dell'A.S. n.1396: "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale"

l'incremento retributivo dei soggetti interessati, anche con riferimento alla citata istituzione di aree di vicedirigenza, misura la cui attuazione è peraltro subordinata nel disegno di legge all'assenza di oneri aggiuntivi dalla norma in commento.

Si rammenta, al riguardo, che si tratta di una previsione analoga a quella dell'articolo 17-*bis* del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145 che appunto ha previsto che la contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplini l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza.³

Articolo 3

(Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma dispone l'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di tre unità di livello dirigenziale ponendo un limite di spesa pari a 424.667 euro per il 2004, 431.497 sia per il 2005 che per il 2006 e a regime.

La clausola di copertura contenuta nell'art. 6 comma 2 del provvedimento in esame dispone, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 sopra illustrato, lo stanziamento di 424.667 euro per il 2004 e di 431.497 euro a decorrere dal 2005.

La norma, introdotta dalla Camera, appare congrua nello stanziamento disposto, anche se, una volta fissato l'incremento di posti di ruolo ed effettuate le relative assunzioni di personale, l'onere che ne consegue non sembra suscettibile di essere contenuto in predeterminati limiti di spesa.

³ Cfr. Nota di lettura n. 13, A.S. n. 1052: "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato".

Articolo 4

(Disposizione transitoria)

La norma prescrive che continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in applicazione della legge delega in esame.

Non si ravvisano profili rilevanti ai fini finanziari.

Articolo 5

(Norma di interpretazione autentica)

La norma, introdotta dalla Camera, esclude il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla facoltà di rimanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dalla normativa vigente.

La norma, che non è accompagnata da apposita RT che escluda possibili effetti finanziari. Attesa anche la sua natura interpretativa, la norma non appare innovativa rispetto alla legislazione vigente.

Articolo 6

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 dispone lo stanziamento a copertura degli oneri recati dall'articolo 2 del provvedimento in esame, al quale si rinvia per il relativo commento.

Il comma 2 dispone lo stanziamento a copertura degli oneri recati dall'articolo 3 del provvedimento in esame, al quale si rinvia per il relativo commento.

Il comma 3 dispone la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento a carico dell'UPB di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.